RIORDINAMENTO DELLA REAL CASA

RIORDINAMENTO

DELLA

REAL CASA

RIORDINAMENTO

DELLA

REAL CASA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Decreti 24 gennaio 1849, 30 gennaio 1850 e 23 aprile 1854.

Ravvisando Noi conveniente di portare parecchie modificazioni nell'ordinamento della Nostra R. Casa.

Sulla proposizione del Segretario Generale del Ministero della Nostra Real Casa incaricato della provvisoria reggenza

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1.

Il Governo interno e mantenimento ordinario della Nostra R. Casa sarà d'ora innanzi affidato al Nostro Prefetto di Palazzo.

Egli continuerà però ad un tempo ad avere sotto la sua dipendenza il servizio d'onore e di rappresentanza di Corte, valendosi a tal'uopo dell'opera dei Mastri di Cerimonie, Governatori e Cerimonieri. Egli cesserà soltanto dalle sue funzioni d'Introduttore degli Ambasciatori che sono devolute ad altro Funzionario che Ci riserviamo di nominare.

Art. 2.

Rileveranno quindi dal Prefetto di Palazzo i seguenti servizi:

A) Il servizio della Nostra Real Persona e Camera,

B) Il servizio di tavola,

C) Il servizio d'assetto e di pulizia degli appartamenti,

D) Il servizio dei viaggi di Corte.

Art. 3.

All'attuale Prefetto di Palazzo è inoltre confidata la Direzione delle Belle Arti nei Nostri Palazzi e Ville, ma come incumbenza tutta personale, non già come inerente alla Carica.

Egli avrà quindi facoltà, presi gli opportuni concerti col Ministro della Nostra Casa, di fare acquisti, dare commissioni, ed introdurre quelle disposizioni ed ordinamenti dei Nostri oggetti d'Arte che gli parranno acconci.

Art. 4.

Per l'esercizio dei suddetti servizii, il Prefetto avrà sotto i suoi ordini un Ufficio Particolare, il Capo del quale firmerà per esso in caso d'assenza o d'impedimento.

Art. 5.

Entrerà nelle attribuzioni del Prefetto la distribuzione e ripartizione dei Reali Appartamenti; ma la destinazione degli Alloggi ai Funzionarii, Impiegati e Livreati nei RR. Palazzi e Ville dovrà farsi dal Ministro d'accordo col Prefetto di Palazzo.

Art. 6.

Incumberanno al Prefetto non solo tutte le provviste occorrenti alla economia dei servizii stessi in quanto riguarda gli oggetti di consumazione, come vini, commestibili, combustibili, illuminazione, ecc.; ma eziandio l'acquisto e manutenzione dell'argenteria, rami, cristalli, porcellane e simili; come altresì la biancheria sia da tavola, sia da Camera.

Al mobilio provvederà il Ministero.

Art. 7.

Tutte le spese relative ai suddetti servizii verranno compendiate in un Bilancio presuntivo, il di cui Esercizio sarà esclusivamente riservato al Prefetto.

Egli ne ordinerà la spesa, ne accerterà l'esattezza, e farà richiesta al Ministero per i mandati di pagamento, presentando poi a suo tempo al medesimo la resa dei conti.

Art. 8.

Il metodo di contabilità sovraccennata da applicarsi all'Ufficio del Prefetto sarà quello stesso da Noi prescritto su relazione del Ministro della Nostra Casa del dì 11 dicembre 1864 per l'Ispezione Generale delle Scuderie e l'Amministrazione delle Caccie negli antichi Stati.

Art. 9.

Anzi più l'esperienza avendo dimostrata l'utilità di tale sistema, intendiamo che esso sia esteso dalle Amministrazioni suddette a tutte le Provincie del Regno.

Art. 10.

Gli Impiegati e Livreati addetti ai servizii indicati all'Articolo 2° dipendono direttamente dal Prefetto, al quale competerà il provvedere alla loro disciplina, alle loro paghe ed al loro vestiario tanto di Livrea che borghese.

Egli prenderà gli ordini Nostri riguardo alle nomine e promozioni da farsi, e ne comunicherà le proposte al Nostro Ministro, al quale si appartiene di provvedere all'emanazione dei relativi Decreti e provvisioni.

ART. 11.

Dalla disposizione dell'Articolo precedente è eccettuato il Personale di Custodia, la di cui nomina rimane nella dipendenza del Ministero, previi i concerti col Prefetto — Resta però nelle incumbenze di quest'ultimo la somministranza del vestiario.

ART. 12.

Le norme indicate all'Art. 10 riguardo al Personale dipendente dal Prefetto saranno uniformemente applicabili a quello degli altri rami di servizio della Nostra R. Casa, quali sarebbero l'Amministrazione delle RR. Scuderie, delle RR. Caccie, ecc.

ART. 13.

Riguardo al Personale addetto alle Case dei Reali Principi Nostri Figli, esso cesserà di far servizio per turno o per destinazione temporaria, ma sarà in modo definitivo chiamato a far parte delle Case a cui rispettivamente appartiene, e gli Alti Funzionarii delle medesime provvederanno alla disciplina, alle paghe ed al vestiario del medesimo sul proprio Bilancio, e ne promuoveranno dagli Augusti Principi le nomine e le promozioni.

Art. 14.

Le incumbenze spettanti al Nostro Gabinetto Particolare che vennero sinora disimpegnate dal Ministero della R. Casa, saranno d'ora innanzi affidate al Segretario dei Nostri Comandi immediati, che prenderà il titolo di Capo del Nostro Gabinetto Particolare.

Egli eserciterà le funzioni del suo nuovo Ufficio, attenendosi alle basi che saranno direttamente da Noi fissate.

Art. 15.

Il medesimo non avrà in tale sua qualità alcun maneggio di fondi, e la somma assegnata in Bilancio al Nostro Gabinetto Particolare per distribuzione di privati sussidii passerà a mani del Nostro Primo Ufficiale d'Ordinanza, sotto la direzione del quale è concentrato d'ora avanti il servizio della privata Nostra beneficenza.

Art. 16.

A quest'ultimo dovrà essere altresì rivolta la somma stanziata per l'Ufficio di Beneficenza in Firenze.

Art. 17.

Tutte le suddette nostre Sovrane determinazioni andranno in esercizio col primo del prossimo mese di gennaio 1866, ed ove ne sia il caso, uno speciale Rego-

lamento Ci verrà rassegnato dal Ministro della Nostra Casa, d'accordo cogli altri Funzionarii della medesima, per delineare i confini delle rispettive loro attribuzioni.

Art. 18.

È abrogata ogni precedente disposizione contraria a quanto viene col presente ordinato.

Il Segretario Generale predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, addì 22 dicembre 1865.

Firmato VITTORIO EMANUELE

Contrassegnato Rebaudengo.